

CITTA' DI CURTATONE

E

N. 0031830

data 07/11/2018

Cla: 5.1



ORIGIN



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:

Dott. Fernando Platania

Presidente

Dott. Daniela Fedele

Consigliere

Dott. Mariangela Bonati

Consigliere Ausiliario rel.

Sent. N. 1482/18

Cron. N. 2253/11

Rep. N. 1387/11

R. Gen. N. 1323/14

ha pronunciato la seguente

Camp. Civ. N.

SENTENZA

nella causa civile n. 1323/14 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 18/12/14 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18/04/2018

da

COSTA ANDREA QUALE ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE SU OGGETTO:

COSTA MAELA E COSTA MASSIMO, COSTA ALESSIA, MARCHETTI Morte

BARBARA, MADELLA DENISE, REGGIANI MARA, MADELLA

NATASCIA, rappresentati e difesi dall'avv. SOARDO PAOLO, elettivamente

domiciliati in PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 7 MANTOVA presso il suo studio

APPELLANTI

contro

COMUNE DI CURTATONE, rappresentato e difeso dall'avv. BARBIERI

CARLO, elettivamente domiciliato in VIA BERNARDO DE CANAL, 6

MANTOVA presso il suo studio

INA ASSITALIA SPA, rappresentato e difeso dall'avv. BOTTICINI ANNA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA CASTELLO, 19 ROVATO presso il suo studio



APPELLATI

In punto: appello a sentenza n. 942/14 del Tribunale di Mantova in data 27.06.14

CONCLUSIONI

Dell'appellante: in via principale e nel merito: accertarsi e dichiararsi la esclusiva e totale responsabilità del Comune di Curtatone (MN) nella verifica del sinistro mortale occorso alla signora Monia Marchetti in data 11.1.06, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., quale Ente proprietario e/o gestore e/o, comunque, custode della strada comunale denominata "via Morante", sita nel territorio del predetto Comune, per tutti i motivi sopra esposti; condannarsi il Comune di Curtatone (MN) a pagare, a titolo di risarcimento del c.d. danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la somma di € 500.000,00 in favore del signor Andrea Costa in proprio, la somma di € 500.000,00 in favore del signor Andrea Costa in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Maela Costa, la somma di € 500.000,00 in favore del signor Andrea Costa in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlio minore Massimo Costa, la somma di € 500.000,00 in favore della figlia Alessia Costa (minorenne all'epoca del sinistro de quo), la somma di € 300.000,00 in favore della madre Mara Reggiani, la somma di € 120.000,00 in favore della sorella Barbara Marchetti, la somma di € 120.000,00 in favore della sorella Denise Madella e la somma di € 120.000,00 in favore della sorella Natascia Madella, ovvero, in riferimento a tutte le predette richieste risarcitorie, quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, anche in equitativa ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria.

Inoltre, ancora per l'effetto della accertanda responsabilità del Comune di Curtatone (MN), di cui sopra, condannarsi il Comune di Curtatone (MN) a pagare, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 413.280,00 in favore del signor Andrea Costa in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, anche in equitativa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria.

Inoltre condannarsi il Comune di Curtatone (MN) a pagare in favore della signora Mara Reggiani, a titolo di risarcimento del danno materiale per la distruzione della autovettura Renault "Twingo" di proprietà della stessa la somma di € 7.500,00, oltre, con determinazione in via equitativa, le spese di demolizione del relitto e di immatricolazione di una nuova vettura, detratto il presumibile valore del relitto medesimo, ovvero quella diversa somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, anche in equitativa, oltre agli interessi legali dal dovuto al



saldo effettivo e la rivalutazione monetaria. Inoltre a rifondere al signor Andrea Costa la somma di complessivi € 2.439,01, a titolo di spese funerarie dallo stesso sostenute, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria.

In via principale e nel merito, subordinata: accertarsi e dichiararsi la esclusiva e totale responsabilità del Comune di Curtatone (MN) nella verifica del sinistro mortale occorso alla signora Monia Marchetti in data 11.1.06, a titolo di responsabilità extra-contrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. Per l'effetto, condannarsi il Comune di Curtatone (MN), a pagare, le somme già sopra elencate per i titoli tutti già esposti. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, nonché con la condanna del Comune di Curtatone al rimborso delle spese della C.T.U. esperita nella procedura di A.T.P. n.347/08 R.G., pari ad € 2.139,03 oltre 20% I.V.A..

In via istruttoria, solo nella denegata ipotesi in cui la Corte adita non ravvisi sufficienti elementi per attribuire una responsabilità esclusiva nel caso di specie all'Ente Comunale, si insiste per l'escussione delle testimonianze non ammesse nonché per le altre richieste di cui alla memoria ex art.183, VI n.2, c.p.c. del 23.1.12.

Dell'appellata GENERALI: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto; **NEL MERITO:** respingere l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n. 942/2014 emessa in data 27.06.2014 dal Tribunale di Mantova; per l'effetto respingere ogni domanda proposta nei confronti della Compagnia GENERALI ITALIA S.P.A.. Con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio. **IN VIA ISTRUTTORIA:** respingere le istanze tutte proposte dalla parte appellante perché inammissibili e/o superflue e/o esplorative, per le motivazioni tutte dedotte in atti. Dichiararsi inammissibile la produzione effettuata all'udienza del giorno 08.11.2017 tempestivamente contestata quanto a tempestività, contenuto e provenienza.

Dell'appellato Comune: In via istruttoria: respingersi siccome inammissibile ed ormai preclusa l'istanza di ammissione delle prove non ammesse in primo grado, formulata dagli attori nella memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. in data 23.01.2012; Nel merito: fatta eccezione per il solo capo di sentenza che ha disposto la compensazione integrale anziché la totale rifusione delle spese processuali di soccombenza in favore del Comune di Curtatone rigettarsi siccome infondato in fatto ed in diritto l'appello pro-posto dagli appellanti e per l'effetto confermarsi la sentenza gravata del Tribunale di Mantova n. 942/2014 depositata in data 01.10.2014, che ha respinto integralmente nel merito la domanda attorea. In via di appello incidentale: a parziale riforma della sentenza appellata, e segnatamente del solo capo che ha disposto la compensazione integrale anzi-ché la totale rifusione delle spese processuali di soccombenza in favore del Comune di Curtatone, condannarsi gli appellanti, in solido fra loro, alla integrale rifusione in favore del Comune di Curtatone delle spese processuali di soccombenza del giudizio di primo grado come da nota ivi depositata. In ogni caso: con integrale rifusione delle spese processuali di soccombenza del presente grado di appello".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione del 10.2.11 gli odierni appellanti convenivano in giudizio il Comune di Curtatone onde sentirlo dichiarare esclusivo responsabile, quale proprietario, gestore e, custode della strada comunale denominata "via Morante", del sinistro mortale occorso alla signora Monia Marchetti in data 11.1.06 con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non meglio specificati nelle conclusioni.

Si costituiva il Comune eccependo la mancanza di prova del nesso di causalità tra il bene in custodia ed il sinistro in oggetto, comunque, assumendo di aver effettuato in quel periodo il servizio "spargisale" sulle strade di competenza e di essere, comunque, impossibilitato a provvedere all'adeguata manutenzione sul tutto il tratto stradale sottoposto a custodia ritenuta la presunta "straordinaria dimensione rispetto alle risorse umane e finanziarie a sua disposizione"; chiedendo inoltre la chiamata in causa della compagnia Ina Assitalia s.p.a.(oggi Generali) dalla quale chiedeva di essere manlevata.

Si costituiva la terza chiamata la quale eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione annuale ex art.2952 c.c. (ante riforma di cui all'art.3 del D.L. n.134/2008, conv. in L. n.166/2008) dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione.

La causa era istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di ATP già svolto, l'ammissione delle prove testimoniali, ritenuta all'esistenza delle stesse superflua la ricostruzione della dinamica del sinistro alla luce di quanto già verificato nella procedura di A.T.P.

Con la sentenza gravata il Tribunale di Mantova rigettava le domande proposte



dagli attori; dichiarava compensate le spese di lite rispettivamente sostenute; ponendo in via definitiva a carico degli attori le spese della CTU svolta ante causam; dichiarando il Comune di Curtatone alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata.

Con atto di citazione notificato il 18/12/14 gli appellanti impugnavano la predetta sentenza reiterando le richieste già svolte in primo grado.

Si costituivano gli appellati instando per il rigetto dell'appello avversario, il Comune in via incidentale impugnando altresì la statuizione relativa alle spese di lite e le Generali rappresentando la mancata riproposizione da parte del comune della domanda di manleva.

All'udienza del 18/04/18 le parti precisavano le conclusioni con assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi gli appellanti lamentano erroneità e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale disattendeva gli accertamenti e le conclusioni del C.T.U. Ing. Ferrante, ritenendo invece che la "patina di ghiaccio" presente al momento del sinistro sul manto stradale della via Morante fosse costituita da "brina" formatasi per l'umidità notturna, e non da una "lastra di ghiaccio"; la ritenuta inadeguata velocità tenuta dalla vittima rispetto alle condizioni climatiche ed infine l'erronea riconosciuta prova liberatoria resa dal Comune in considerazione dell'estensione del territorio e dell'insufficienza delle sue risorse economiche.



Il Tribunale avrebbe completamente travisato, o comunque ingiustificatamente disatteso, sostituendole con una sua erronea interpretazione "logica e scientifica", le chiare risultanze della relazione della Polstrada e della C.T.U. dell'Ing. Ferrante, dalle quali invece risulterebbe che la sbandata del veicolo sarebbe da attribuire alla presenza di un vero e proprio strato (o patina) di ghiaccio sulla strada comunale.

Dai rilievi della Polstrada intervenuta in loco alle 11,40 (oltre un ora dopo il sinistro in oggetto) si legge che *"da metri 67,70 a m 8,60 prima del punto 0 (inteso come punto in cui iniziava il muretto di recinzione in cemento) su tutta la larghezza della strada è stata localizzata una vasta zona di asfalto sulla quale era presente una lieve patina di ghiaccio"*; la zona in oggetto interessata dal ghiaccio conseguente all'effetto dell'ombra proiettata sull'asfalto dall'edificio del civico 5 della via Morante riguardava (come riportato nello schizzo planimetrico dalla Polstrada) proprio il tratto di strada antistante al medesimo.

Il Ctu nella ricostruzione dell'evento ha raccolto anche i dati meteorologici dei giorni immediatamente precedenti al sinistro sottolineando che *"a Cerese di Virgilio la temperatura minima è stata ininterrottamente inferiore allo zero dal 1° gennaio 2006, e che il sinistro è avvenuto al di fuori dell'abitato, quindi con temperature inferiori a quelle citate. In sostanza, la situazione climatica era caratterizzata da freddo prolungato, con temperature negative per buona parte delle mattine, ed incremento delle stesse particolarmente sensibile tra le ore 9.30/10 e le ore 11.30"*.

In particolare il giorno del sinistro (11 gennaio 06) a Cerese (distante una decina di Km dal luogo del sinistro) la temperatura era stata registrata minima -4 e massima +6, precipitazioni 0,2 mm.



Considerando che la Polstrada è intervenuta alle 11,40 (l'incidente è avvenuto alle 10,30 circa) e che i rilievi presumibilmente sono stati eseguiti anche successivamente (dovendosi in primo luogo procedersi alla messa in sicurezza della strada e alle incombenze relative alla vittima) se nonostante il decorso del tempo e il naturale innalzamento della temperatura gli agenti hanno potuto verificare ancora la presenza sull'asfalto della patina di ghiaccio (come descritto sia nella ricostruzione, sia nello schizzo planimetrico), in assenza di elementi contrastanti e di testimoni oculari, risulta per lo meno una forzatura non suffragata da reali elementi probatori sostenere che il fenomeno descritto fosse semplicemente il residuo della brina notturna.

Il Ctu ha nel corso del sopralluogo misurato le pendenze trasversali della strada in 4 punti (nella zona antistante l'edificio al civico 5) rilevando: *"In virtù del clima al momento del sinistro e nei giorni immediatamente precedenti, lo scrivente ritiene che lo strato di ghiaccio fosse presente, nella semicarreggiata di pertinenza della vittima, anche in corrispondenza del termine del passo carrabile del civico n° 5 a causa della pendenza trasversale nulla, che impediva al ghiaccio eventualmente sciolto di defluire verso il ciglio della strada. Poco prima, invece, la corretta pendenza trasversale può aver consentito l'allontanamento del ghiaccio disciolto dalla sede stradale, non più in ombra, e quindi è molto probabile che la vittima abbia percorso due tratti ghiacciati, il primo dei quali ancora presente all'arrivo della Polstrada proprio perché in ombra a causa degli edifici (indicati in planimetria), ed il secondo, successivo al breve tratto che il sole aveva asciugato, dove probabilmente ha avuto luogo l'uscita di strada, al termine del passo carrabile del civico n° 5"* ed ha così concluso *"..appare probabile che la vittima abbia perso il*



controllo per la presenza inattesa del ghiaccio sulla sede stradale, successiva ad un tratto in cui, invece, il sole e la temperatura di poco superiore allo zero l'avevano sciolto, ghiaccio imputabile all'assenza di pendenza trasversale della sede stradale" (pagg.6-7).

Alla luce di ciò quindi va riconsiderata la causa o concausa dell'evento conseguente alla presenza sull'asfalto dello strato di ghiaccio perdurante nella zona antistante l'edificio che proprio per il suo limitato spessore e per l'ombra proiettata dall'edificio era difficilmente percepibile; è logico pensare che per effetto dello scivolamento sul ghiaccio l'auto abbia iniziato a sbandare e sia uscita dalla carreggiata (a meno di una decina di metri dal termine della zona d'ombra) andando poi a collidere nel punto della porzione di muretto divelto.

L'assenza di pendenza trasversale della carreggiata ha impedito al ghiaccio sciolto di defluire verso il ciglio della strada ed in concomitanza con l'ombra proiettata dagli edifici antistanti ha causato il perdurante riformarsi durante la notte della patina ghiacciata nel tratto in questione.

La giurisprudenza è ormai orientata nel ritenere l'ente proprietario o gestore della strada aperta al pubblico transito responsabile, ex art. 2051 c.c., per i sinistri causati dalla conformazione particolare della strada o dalle sue pertinenze; si tratta di una responsabilità "oggettiva" a carico della P.A. per il solo fatto di esercitare la custodia sul bene, salvo che non venga provato il caso fortuito (Cass. n. 999/2014; 2562/2012; 21508/2011).

E' stato accertato che lo spargisale era stato azionato l'ultima volta nei giorni 1 e 2 gennaio (ovvero ben dieci gg prima del sinistro), ma durante i giorni successivi le

003



temperature erano rimaste come detto al di sotto dello zero per la maggior parte della giornata.

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass 24529/09).

Era pertanto onere del Comune dare prova del "caso fortuito", ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, consistente nell'alterazione dello stato dei luoghi, imprevedibile, imprevista e non eliminabile o segnalabile tempestivamente agli utenti, neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 3793/2014; 28616/2013).

La formazione di ghiaccio sul manto stradale (salvo il caso fortuito) è ritenuta fenomeno non dotato dei caratteri di imprevedibilità e repentinità tali da rendere impossibile farvi fronte con tempestività; tenuto conto che la temperatura sotto zero nella zona si protraeva ormai da giorni e che pertanto va riconosciuta quantomeno la "conoscibilità" con una minima diligenza da parte del Comune di Curtatone della situazione di pericolo per la prevedibile formazione di ghiaccio sulle strade in sua custodia.

La mancanza di azioni tempestive tese a rimuovere o di prodotti tesi ad impedirne la

creazione, rendono quindi responsabile la P.A. per i danni causati agli utenti della strada.

Il Comune di Curtatone non ha assolto l'onere della prova a suo carico, non potendosi ritenere, come sopra detto, l'estensione del territorio motivo di per sè sufficiente ad escludere la sua responsabilità nel sinistro in oggetto.

Deve tuttavia considerarsi anche il comportamento della vittima per valutare l'eventuale incidenza causale o concausale del danneggiato nella determinazione dell'evento.

Il Ctu ha determinato che la vettura della sig.ra Marchetti usciva di strada alla velocità di circa 65Km/h in una strada extraurbana per la quale è prevista una velocità di 90 km/h; tale dato tuttavia va preso con tutte le approssimazioni del caso, dal momento che come ammesso dal perito il calcolo era effettuato sulla base degli scarsi dati certi disponibili. Infatti i danni riportati dal veicolo (all'epoca della perizia già rottamato) sono stati desunti unicamente dalle esigue fotografie scattate dalla Polstrada (mancano quelle rappresentative degli ammortizzatori, semiassi, volante e piantone). Non può quindi ritenersi del tutto accertata l'effettiva velocità di guida tenuta dalla defunta.

Né può sottacersi che la strada dove è avvenuto il sinistro era un rettilineo, che i luoghi erano ben conosciuti dalla sig.ra Marchetti che abitava a poche centinaia di metri e che quindi stante il protrarsi (ormai da oltre dieci giorni) delle temperature rigide la stessa avrebbe dovuto comunque osservare una velocità particolarmente moderata e consona alle circostanze del caso proprio per la possibile e prevedibile formazione di ghiaccio.





In assenza di testimoni oculari e di dati certi sulla velocità effettivamente tenuta, la condotta di guida della sig.ra Marchetti deve considerarsi ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c. quale concorso causale colposo del sinistro occorso con conseguente diminuzione in ragione del 50% della responsabilità del danneggiante.

Il Comune di Curtatone dovrà quindi essere condannato a risarcire i danni conseguenti all'evento mortale de quo in ragione della restante metà.

In relazione alla determinazione del quantum in favore dei congiunti vanno tenuti in considerazione i parametri previsti dalle tabelle milanesi 2018 vigenti (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, della convivenza o meno con questi ultimi, nella quantità e qualità della relazione affettiva residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva con la vittima).

Per quanto riguarda il coniuge Costa Andrea (all'epoca di anni 34) all'interno della forbice prevista dalle tabelle (165.990/331.920) va ritenuta equa (in assenza di una maggior prova rigorosa di circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della vita) una liquidazione del danno patrimoniale complessivo pari ad € 240.000, tenuto conto, oltre ai parametri sopra menzionati della giovane età (33 anni) della vittima e della minore età dei tre figli all'epoca del sinistro (di anni 14,9,7) che il padre ha dovuto ~~trarre su~~ ^{trarre su} da solo; da tale somma andrà naturalmente decurtata la percentuale del 50 % riconosciuta quale concorso di colpa della danneggiata conseguentemente il Comune dovrà risarcire al coniuge la somma di € 120.000 oltre interessi legali sulla somma annualmente devalutata fino all'effettivo saldo, oltre al 50% delle spese funerarie sostenute (pari per l'intero ad € 2.439).



plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano, in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale non è possibile una liquidazione sulla base di un mero automatismo.

In assenza quindi di precise allegazioni e prove in merito all'assiduità o meno delle frequentazioni o all'intensità del legame, vanno prese in considerazione le circostanze conosciute, ovvero che le sorelle e la madre non erano conviventi con la defunta, in particolare le sorelle Marchetti Barbara e Madella Denise all'epoca erano già sposate, le due gemelle Madella hanno un diverso padre (e se ciò non incide di per sé sul rapporto di sorellanza in assenza di prove concrete fornite dai richiedenti è comunque un dato di fatto), la vittima era già spostata da 16 anni.

Alla luce di ciò il danno non patrimoniale può essere liquidato in via equitativa per l'intero in € 166.000 per la madre ed in € 24.000 per ciascuna sorella, il Comune quindi sarà tenuto a corrispondere, sempre in ragione del concorso di colpa della danneggiata, il 50% di tali somme oltre interessi legali sulla somma annualmente devalutata fino all'effettivo saldo.

In ordine al danno auto la richiesta di risarcimento va disattesa non essendo sufficiente in assenza di dati precisi riguardanti il mezzo in oggetto la mera produzione di una generica quotazione tratta da internet.

Il parziale accoglimento dell'appello determina la condanna del Comune di Curtatone alla corresponsione dei danni come sopra liquidati.

In punto alle spese l'accoglimento parziale dell'appello, il risarcimento dei danni

200



* CO
* CO
riconosciuti in misura nettamente inferiore alla domanda svolta, il concorso di colpa addebitato alla defunta, comporta la condanna dell'appellato Comune a rimborsare alla parte appellante nella percentuale del solo 30 %, le spese del primo grado liquidate per l'intero in € 10.250 (per compenso professionale), € 1.229 (per anticipazioni), oltre accessori di legge e sempre il ragione del 30% le spese del presente grado alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 55/14 aggiornata con DM n. 37/18 (valore dichiarato oltre euro 520.000), oltre al 30% delle spese della ctu svolta in primo grado.

Compensa le spese nei confronti della Ina assitalia.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni proposte e in parziale riforma della sentenza n. 942/2014 del Tribunale di Mantova in data 27.06.14:

condanna il Comune di Curtatone, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore a risarcire ad Andrea Costa la somma di € 120.000 oltre interessi legali sulla somma annualmente devalutata dal di dell'incidente fino all'effettivo saldo, oltre al 50% delle spese funerarie sostenute (pari per l'intero ad € 2.439).

condanna il Comune di Curtatone, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore a risarcire a ciascuno dei figli della defunta ovvero Maela Costa, Alessia Costa e Massimo Costa la somma di € 120.000, oltre interessi legali sulla somma annualmente devalutata dal di dell'incidente fino all'effettivo saldo.

condanna il Comune di Curtatone, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro



tempore a risarcire a Mara Reggiani (madre della defunta) la somma di € 83.000 oltre interessi legali sulla somma annualmente devalutata dal di dell'incidente fino all'effettivo saldo.

Ed infine condanna il Comune di Curtatone, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore a risarcire a ciascuna delle sorelle Barbara Marchetti, Denise Madella e Natascia Madella la somma di € 12.000 oltre interessi legali sulla somma annualmente devalutata dal di dell'incidente fino all'effettivo saldo.

Condanna il Comune di Curtatone a rimborsare alla parte appellante il 30% delle spese di primo grado liquidate per l'intero in € 10.250 (per compenso professionale), € 1.229 (per anticipazioni), oltre accessori di legge, nonché il 30% delle spese del presente giudizio, che si liquidano per l'intero in euro 5.400 per la "fase di studio", euro 3.000 per la "fase introduttiva" ed euro 7.000 per la "fase decisionale", oltre rimborso forfettario ed accessori di legge oltre al 30% delle spese della ctu svolta in primo grado.

Compensa le spese nei confronti della Ina assitalia.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22.09.18

IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.

Mariangela Bonati

IL PRESIDENTE

Fernando Platania

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



il 24/09/18

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott. Sara MONITILLO

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott. Sara MONITILLO

! copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta munita della
eguate formula esecutiva ad istanza dei Sig. Avv. PAOLO SOARDO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque
spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al pubblico ministero di darvi
assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne
siano legalmente richiesti.

Brescia, li 16. 10. 18

Il Cancelliere



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Angela ONOLFO


TRIBUNALE
CIVILE

RELAZIONE DI NOTIFICA:

Io sottoscritto Avv. Paolo Soardo, con studio in Mantova, piazza Martiri di Belfiore, 7, quale difensore dei signori COSTA ANDREA QUALE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE SU COSTA MAELA E COSTA MASSIMO, COSTA ALESSIA, MARCHETTI BARBARA, MADELLA DENISE, REGGIANI MARA, MADELLA NATASCIA, come da mandato in calce all'atto di citazione in appello in data 17.12.2014, ai sensi della Legge 21.1.1994, n. 53, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova in data 9.10.2012, ho notificato al COMUNE DI CURTATONE, c.f. 80001910209 e p.iva 00427640206, con sede a Montanara di Curtatone (MN), in Piazza corte Spagnola, n. 3, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, la retro – estesa sentenza n. 1482/2018, emessa dalla Corte di Appello di Brescia, Sezione seconda Civile, nella causa R.G. 1323/2014, munita di formula esecutiva in data 16.10.2018, previa iscrizione al n. 951 del registro cronologico dell'Avv. Paolo Soardo, mediante spedizione di copia autentica conforme all'originale, in piego raccomandato con avviso di ricevuta n. 7877108000-4, a mezzo dell'Ufficio Postale di Mantova, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Mantova, li


Avv. Paolo Soardo



Il presente atto costituisce un documento unico formato da n. 17 pagine.

Mantova, li

Avv. Paolo Soardo





La Corte di Appello di Brescia, Sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.:

Dott. Daniela Fedele

Presidente rel.

Dott. Lucia Cannella

Consigliere

Dott. Dora Bonifacio

Consigliere

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile n. 30/2019 R.G. promossa

DA

COMUNE DI CURTATONE (MN), rappresentato e difeso dall'avv. **BARBIERI CARLO**, elettivamente domiciliato in VIA **BERNARDO DE CANAL**, 6.46100 MANTOVA presso il difensore avv. **BARBIERI CARLO**, come da procura conferita con delibera della Giunta Comunale n. 197 del 11.10.2018

APPELLANTE

CONTRO

COSTA ANDREA, COSTA ALESSIA, COSTA MASSIMO, COSTA MAELA, MARCHETTI BARBARA, MADELLA DENISE, MADELLA NATASCIA, REGGIANI MARA, rappresentati e difesi dall'avv. **SOARDO PAOLO**, elettivamente domiciliato in **PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 7** 46100 MANTOVA presso il difensore avv. **SOARDO PAOLO**, come da procura rilasciata su fo-

R. Gen. N. 30/2019

Cron. N.

CITTA' DI CURTATONE **E**

N. 0009173

data 08/04/2019

Cla: 5.1



OGGETTO:

*

glio separato ex art. 83 terzo comma c.p.c.

APPELLATI

In punto: ricorso ex art. 373 c.p.c.

La Corte, viste le conclusioni delle parti e sentito il relatore;

considerato che:

ai fini della sospensione, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., dell'esecutività della sentenza resa in grado d'appello contro la quale sia stato proposto ricorso per cassazione, il potere discrezionale riconosciuto al giudice d'appello è considerevolmente meno ampio di quello riconosciuto al medesimo giudice dagli artt. 283 e 351 c.p.c., posto che per la sospensione dell'esecutività ex art. 373 c.p.c. è precluso l'esame del probabile fondatezza del ricorso per cassazione ed è invece richiesta, in via esclusiva, l'esistenza di un danno *grave ed irreparabile*;

nella specie, non sussiste il requisito della *gravità* del danno, da valutarsi – secondo l'opinione tradizione della giurisprudenza – sotto il profilo soggettivo e da intendersi come eccezionale sproporzione tra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione rispetto al pregiudizio patito dal debitore, pregiudizio che deve essere superiore a quello che la norma considera come inevitabile conseguenza dell'esecuzione forzata, in quanto detto pregiudizio si risolve, in definitiva, negli effetti

potenzialmente tipici dell'esecuzione di un'obbligazione di pagamento;

non ricorre il requisito della *irreparabilità* del danno, da valutarsi in senso oggettivo e da intendersi come pregiudizio oggettivamente insuscettibile di reintegrazione per equivalente nell'eventualità in cui la sentenza venga cassata, in quanto il pregiudizio arrecato dall'esecuzione è astrattamente suscettibile di essere reintegrato per equivalente;

la considerazione delle condizioni patrimoniali della parte vittoriosa in appello non può assumere alcuna rilevanza ai fini della valutazione dell'irreparabilità del danno sia perché, come si è visto tale requisito va valutato in termini puramente oggettivi, sia perché “ *la considerazione delle condizioni patrimoniali della parte vittoriosa in appello condurrebbe ad evidente disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost., tra soggetti economicamente forti cui verrebbe assicurata la tutela in executivis e soggetti economicamente deboli che, invece, proprio in ragione della loro condizione, potrebbero vedersi sospendere gli effetti esecutivi della sentenza di appello, con conseguente necessità di dover percorrere tutti i gradi della giurisdizione per vedere attuati i loro diritti*” (Corte d'Appello di Roma ord. 28 maggio 2018);

non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di pronuncia provvisoria ed incidentale, destinata a rimanere assorbita

all'esito del giudizio avanti alla Corte di Cassazione


P.Q.M.

respinge l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1482/2018

Brescia, 5 aprile 2019

Il Presidente

Daniela Fedele



STUDIO LEGALE BUFFOLI - SOARDO

Piazza Martiri di Belfiore, 7 - 46100 MANTOVA
in Palazzo dell'Agricoltura
Tel. 0376 22.35.17 (r.a.) - Fax 0376 22.94.42
studiolegale@buffoli-soardo.it

Avv. NICOLA BUFFOLI
Patrocinante in Cassazione
Avv. MARINA ALBERTI
Avv. ROBERTA GABURRI

Avv. PAOLO SOARDO
Patrocinante in Cassazione
Avv. MASSIMO GALDI

STUDIO LEGALE
BUFFOLI - SOARDO

Mantova, 10.04.2019

Piazza Martiri di Belfiore, 7 - 46100 MANTOVA
in Palazzo dell'Agricoltura
Tel. 0376 22.35.17 (r.a.) - Fax 0376 22.94.42
studiolegale@buffoli-soardo.it

A mezzo mail

Preg.mo Signor

AVV. CARLO BARBIERI
Mantova

Avv. NICOLA BUFFOLI
Patrocinante in Cassazione
A mezzo mail
Avv. ROBERTA GABURRI

Avv. PAOLO SOARDO
Patrocinante in Cassazione
Avv. MASSIMO GALDI

Preg.mo Signor

ANDREA COSTA

COSTA ANDREA + EREDI MARCHETTI / COMUNE DI CURTATONE
Corte Appello Brescia – R.G. 1323/2014
Sentenza 24.09.2018 N.1482/2018

Con la presente, vista e considerata la
ordinanza del 5.4.2019 della Corte di Appello di Brescia, invito il Comune di Curtatone
Tuo assistito, Tuo tramite, a farmi avere le somme dovute come da riepilogo che
segue:

euro 120.000,00	Risarcimento liquidato in sentenza per sig. Costa Andrea;
euro 22.877,57	interessi legali sulla somma devalutata dal 11.1.2006 al 9.04.2019;
euro 1.219,50	Risarcimento 50% spese funerarie sostenute;
euro 120.000,00	Risarcimento liquidato in sentenza per sig.ra Costa Maela;
euro 22.877,57	interessi legali sulla somma devalutata dal 11.1.2006 al 9.04.2019;
euro 120.000,00	Risarcimento liquidato in sentenza per sig.ra Costa Alessia;
euro 22.877,57	interessi legali sulla somma devalutata dal 11.1.2006 al 9.04.2019;
euro 120.000,00	Risarcimento liquidato in sentenza per sig. Costa Massimo;

E
COMUNE DI CURTATONE
Protocollo Generale Comune di Curtatone
Protocollo N.0009563/2019 del 11/04/2019

STUDIO LEGALE BUFFOLI - SOARDO

Piazza Martiri di Belfiore, 7 - 46100 MANTOVA
in Palazzo dell'Agricoltura
Tel. 0376 22.35.17 (r.a.) - Fax 0376 22.94.42
studiolegale@buffoli-soardo.it


Avv. NICOLA BUFFOLI
Patrocinante in Cassazione
Avv. MARINA ALBERTI
Avv. ROBERTA GABURRI

Avv. PAOLO SOARDO
Patrocinante in Cassazione
Avv. MASSIMO GALDI

euro 22.877,57	interessi legali sulla somma devalutata dal 11.1.2006 al 9.04.2019;
euro 83.000,00	Risarcimento liquidato in sentenza per sig.ra Reggiani Mara;
euro 15.823,66	interessi legali sulla somma devalutata dal 11.1.2006 al 9.04.2019;
euro 12.000,00	Risarcimento liquidato in sentenza per sig.ra Marchetti Barbara;
euro 2.287,75	interessi legali sulla somma devalutata dal 11.1.2006 al 9.04.2019;
euro 12.000,00	Risarcimento liquidato in sentenza per sig.ra Madella Natascia;
euro 2.287,75	interessi legali sulla somma devalutata dal 11.1.2006 al 9.04.2019;
euro 12.000,00	Risarcimento liquidato in sentenza per sig.ra Madella Denise;
euro 2.287,75	interessi legali sulla somma devalutata dal 11.1.2006 al 9.04.2019;
euro 811,40	30% spese C.T.U. del primo grado
euro 3.075,00	30% compenso primo grado;
euro 368,70	30% anticipazioni primo grado;
euro 4.620,00	30% compenso secondo grado;
euro 1.154,25	rimborso spese generali 15% ex Lege su 7.695,00;
euro 353,97	C.A.P. 4% su euro 8.849,25;
euro 2.024,71	I.V.A. 22% su euro 9.203,22;
euro 726.824,72	Totale da pagarsi

Vorrai, pertanto, farti avere presso il mio studio gli importi sopra specificati tramite assegni circolari, entro 8 giorni dalla presente, così dettagliati:

- a) COSTA ANDREA per di euro 156.505,10
(risarcimento, int. Legali, rimborso spese funerarie, C.T.U. e legali)
- b) COSTA MAELA per euro 142.877,57 (risarcimento, int. Legali);
- c) COSTA ALESSIA per euro 142.877,57 (risarcimento, int. Legali);
- d) COSTA MASSIMO per euro 142.877,57 (risarcimento, int. Legali);
- e) REGGIANI MARA per euro 98.823,66 (risarcimento, int. Legali);
- f) MARCHETTI BARBARA per euro 14.287,75 (risarcimento, int. Legali);
- g) MADELLA NATASCIA per euro 14.287,75 (risarcimento, int. Legali);
- h) MADELLA DENISE per euro 14.287,75 (risarcimento, int. Legali);



STUDIO LEGALE BUFFOLI - SOARDO

Piazza Martiri di Belfiore, 7 - 46100 MANTOVA
in Palazzo dell'Agricoltura
Tel. 0376 22.35.17 (r.a.) - Fax 0376 22.94.42
studiolegale@buffoli-soardo.it

Avv. NICOLA BUFFOLI
Patrocinante in Cassazione
Avv. MARINA ALBERTI
Avv. ROBERTA GABURRI

Avv. PAOLO SOARDO
Patrocinante in Cassazione
Avv. MASSIMO GALDI

Rimane a carico del Tuo assistito
l'imposta di registro della sentenza di cui all'oggetto, quando verrà liquidata dall'Agenzia
delle Entrate.

Con ogni riserva.

In difetto di pagamento, come sopra,
ritenuto il lasso di tempo decorso dall'evento, sarò costretto ad agire esecutivamente.

In attesa porgo i migliori saluti.

Paolo Soardo

